

Regione Lazio

Provincia di Rieti

Comune di Borgorose

***Progetto di utilizzazione forestale
del bosco ceduo a prevalenza di faggio
Località “Monte Faito”***

CAPITOLATO D’ONERI

COMMITTENTE:

A.S.B.U.C. TORANO

Viale Città di Tora, 25

02021 Torano di Borgorose (RI)

Rieti, 4 dicembre 2020

Il Tecnico



Dott. For. Daniele Alicicco



PROVINCIA DI RIETI

A.S.B.U.C TORANO di BORGOROSE (RI)

CAPITOLATO D'ONERI

Delle condizioni sotto le quali è posto in vendita il taglio del bosco denominato **“Monte Faito”** – nel territorio del Comune di Borgorose, ricadente nel Foglio 105 particella 3/parte e nel Foglio 110 particella 1/parte – 20/parte e 21/parte di proprietà dell’**A.S.B.U.C. di TORANO di BORGOROSE (RI)** di seguito chiamata Ente.

La superficie totale del lotto boschivo è pari ad 10,22.40, quella interessata dall’intervento di utilizzazione boschiva, al netto delle tare (ettari 0,61.60), ammonta ad **ettari 9,60.80**.

A) CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 – L’Ente pone in vendita in esecuzione della Delibera di Consiglio n..... del, il materiale legnoso ritraibile dal bosco sito in località **“Monte Faito”** identificato all’Agenzia del Territorio della Provincia di Rieti, Comune di Borgorose al Foglio 105 particella 3/parte ed al Foglio 110 particella 1/parte – 20/parte – 21/parte.

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica ai sensi degli articoli 63 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924 n.82 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 - La vendita avviene a corpo per tutto il lotto partendo dal prezzo di base di **14.210,58 (quattordicimiladuecentodieci/58 euro) oltre IVA (10%)**; sono a carico dell’Aggiudicatario l’importo delle spese tecniche di progettazione, consulenza tecnica all’A.S.B.U.C. di Torano nella fase del controllo finale del taglio, pari a **€ 2.200,00 (oltre cassa di previdenza al 2%)**.

La vendita è fatta a rischio, pericolo ed utilità dell’aggiudicatario.

Egli eseguirà il taglio, l’allestimento, ed il trasporto del legname, nonché, tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualunque causa, anche di forza maggiore. L’aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per qualunque ragione. L’Ente venditore all’atto della consegna, se trattasi di bosco ceduo, ne garantisce solamente i confini, mentre se trattasi di bosco di alto fusto garantisce solamente il numero e la specie delle piante ma non le loro dimensioni né la quantità e la qualità dei prodotti che potranno ricavarci.

Art. 3 - Il materiale legnoso posto in vendita è racchiuso entro i confini, delimitato da piante con doppio anello e numerate al fusto a metri 1,30 da terra, riportate nel piedilista delle piante di confine.

Art. 4 - La vendita avrà luogo a mezzo di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell’avviso di asta. Prima di iniziare la gara il Presidente della Commissione di gara darà a richiesta tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell’aggiudicazione.

Art. 5- Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono presentare, o allegare all’offerta in caso si tratti di gara ad offerte segrete:

1. Certificato da cui risulti la loro iscrizione come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella di gara. Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera di Commercio stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.
2. Un certificato rilasciato dal Gruppo Carabinieri Forestale del territorio nel quale esercitano la loro attività di data non anteriore a due mesi a quella della gara.
3. La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di € **1.421,05 (euro millequattrocentoventuno/05)** a garanzia dell'offerta e per spese di contratto (per carta bollata, diritti di rogito, registrazione, redazione progetto di stima, ecc.), le quali sono tutte a carico del deliberatario a carico del quale è l'I.V.A. nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge. Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile è consentito di effettuarlo prima dell'apertura della gara nelle mani del Presidente della Commissione di Gara, in assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente appaltante. Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta e a pagare le spese di contratto che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito successivamente, risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicata dall'ente proprietario, mentre se il deposito risultasse esuberante l'Ente stesso dovrà restituire al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato il taglio e lo smacchio verranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze ed incameramenti previsti nell'art. 23 del presente capitolato.
4. Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente capitolato.
5. Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato tale procedura, debitamente legalizzata dovrà essere unita in originale al verbale.

Art. 6- Non possono ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere o che si trovino comunque in causa con l'ente stesso per qualunque altro motivo
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alle liquidazioni di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Art.7- L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad alcun indennizzo di sorta.

Art. 8- Il deliberatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi e nel caso che detta approvazione non avvenga nei tre mesi della stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'Art.5 senza il dovuto indennizzo.

Art. 9- Il verbale di aggiudicazione da redigersi su carta da bollo è da sottoscrivere dal presidente della commissione di gara dall'ufficiale rogante dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quanto approvato secondo il disposto dal precedente articolo di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo e non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a

norma dell'art.82 del Regolamento di contabilità. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autenticata del contratto di vendita approvato corredata da una copia del verbale di aggiudicazione del Capitolato d'Oneri. L'aggiudicatario dovrà eleggere a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo dove ha sede l'ente appaltante.

Art. 10- Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Cassa dei Depositi e Prestiti o altra Banca un deposito cauzionale definitivo in numerario o in Titoli di Stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno di Gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali della misura del 10% dell'importo del contratto.

La cauzione provvisoria di cui all'art. 5 può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva riducendo di eventuale ammontare il versamento stesso.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha la facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Art. 11- Se l'impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art.10 entro i termini ivi previsti, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'Impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

Art. 12- Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, l'Amministrazione appaltante inviterà l'Aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro 20 (venti) giorni il materiale venduto.

Copia dell'invito e del Contratto di vendita sarà rimesso alla Direzione dei Lavori, che provvederà a sua volta, con raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare il giorno entro detto termine, alla presenza di un rappresentante dell'Ente e previo accertamento della regolarità degli atti e del versamento del deposito cauzionale procederà a detta consegna.

Copia dello stesso contratto sarà inviato per conoscenza all'Ente destinatario del conferimento delle funzioni. La D.L. darà atto, nel relativo verbale firmato dall'aggiudicatario, dal rappresentante dell'Ente e da due testimoni ove trovansi il materiale venduto, dei termini e segnali che ne fissano l'estensione, delle prescrizioni da usarsi nel taglio, delle piante da rilasciare per riserva, delle strade di smacchio e delle vie di trasporto del legname e del termine assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo art.15.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove per egli rifiuti o condizioni la presa di consegna del materiale venduto, essa sia come non avvenuta.

Su richiesta dell'aggiudicatario e qualora la D.L. lo ritenga opportuno gli potrà essere data eccezionalmente, entro il termine prefisso, la consegna fiduciaria del materiale venduto, omettendo il sopralluogo, e sempre che nella domanda l'aggiudicatario abbia assicurato la piena conoscenza del Capitolato d'Oneri e degli obblighi relativi nonché dei limiti della zona da utilizzare.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termini e consegna derivante dall'applicazione del presente Capitolato decorrano a tutti gli effetti dal ventesimo giorno dell'avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi i tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia presa regolare consegna del lotto venduto, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art. 10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

Art. 13- L'Aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente in **Due Rate** scadenti:

- La prima, pari al 50 % del valore del bosco e l'intero ammontare delle spese tecniche di progettazione, Direzione dei Lavori e collaudo, all'atto della stipula del Contratto;
- La seconda a saldo quando l'aggiudicatario avrà eseguito l'abbattimento di metà del bosco o comunque non oltre i sei mesi dal verbale di consegna.

In caso di ritardo decorrono a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate, interessi che saranno liquidati in sede di collaudo.

Qualora poi il ritardo durasse oltre il mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con le modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Art. 14- L'aggiudicatario dovrà comunicare formalmente con preavviso di 15 (quindici) giorni l'inizio dei lavori all'Amministrazione dell'Ente, al Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti ed alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Borgorose.

Art. 15- Il taglio delle piante e lo sgombero del materiale legnoso dovrà essere terminato entro **24 (ventiquattro) mesi** dalla data della consegna dell'intero lotto, e dovrà essere utilizzato con le stesse modalità, prescrizioni e condizioni contenute nel presente capitolato.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà all'Ente rimanendo pur sempre l'Aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Art.16- La proroga dei termini dovrà essere chiesta all'Ente proprietario, un mese prima dello scadere dei termini stessi.

La proroga dei termini, comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi dalla Direzione Lavori.

Art. 17- L'aggiudicatario, non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto.

La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente Art.12.

Art. 18- L'aggiudicatario, nella utilizzazione del lotto venduto è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite del presente Capitolato e quelle del Regolamento d'Attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002, nonché dei regolamenti delle leggi forestale in vigore.

Art. 19- Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, la D.L. procederà, alla presenza dell'aggiudicatario, del rappresentante dell'Ente e dei due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco, con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio e alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore.

Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi ed ai regolamenti in vigore, gli Agenti Forestali daranno luogo alle sanzioni amministrative.

Art. 20- E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciare pascolare animali da tiro da soma ed altri.

Art. 21- Il taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti, a superficie liscia ed inclinata rispetto al piano orizzontale, senza produrre lacerazioni alla corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione. Comunque, per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra dell'impronta del martello.

Art. 22- L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatte ed in modo che siano sempre visibili tutte le piante contrassegnate con gli anelli periferici impressi a petto d'uomo sia doppi che singoli o qualunque altro segno praticato con la vernice. Per le sotto indicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le penalità previste dal Regolamento di Attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002.

Art. 23- Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti Carabinieri Forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi misura le piante circostanti.

Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio del valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del Regolamento al R.D.L. n° 3267 del 30/12/1923 approvato con R.D. n° 1126 del 16/05/1926, su cui si è attenuta l'attuale normativa (L.R. 20 gennaio 1999 n.4). La stima degli indennizzi sarà fatta dal Collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penalità stabilite dal presente Capitolo saranno versate all'Ente nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Tesoreria dell'Ente proprietario in base alla L.R. n° 44 del 12 settembre 1994.

Art. 24- La D.L. previo avviso all'Amministrazione dell'Ente si riserva la facoltà di sospendere con comunicazione spedita per raccomandata con avviso di ritorno all'aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti Carabinieri Forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti leggi forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti Carabinieri Forestali salvo ratifica della D.L., salvo all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art.12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria della D.L. predetta salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Art. 25- Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito al Regolamento di Attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002.

Art 26- L'aggiudicatario è obbligato:

- a) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente.
- b) A riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi ecc.. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname;
- c) Ad esonerare e rilevare comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

Art. 27- L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente.

L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo dove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo scadere del termine stabilito con l'art.15 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Art. 28- La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite nell'art. 72 del Regolamento di Attuazione dell'art. 36 della Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002.

Art. 29- Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza, saranno indicate dalla D.L.

La carbonizzazione si farà nelle aie carbonili preesistenti; l'apertura di nuove aie carbonili o di nuove vie e l'allargamento di quelle esistenti sono subordinate all'autorizzazione del competente Ufficio Forestale previo Nulla - Osta degli Organi Competenti.

Art. 30- L'Aggiudicatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Per ogni ara o frazione di ara di novellame distrutto o danneggiato e per ogni ara o frazione di ara in cui la rinnovazione agamica sarà stata danneggiata, pagherà la dovuta sanzione prevista dalle vigenti normative ed inoltre dovrà indennizzare l'Ente del danno arrecato da stimare del Direttore dei Lavori il quale dovrà formalmente darne comunicazione alla Stazione Carabinieri Forestale competente per territorio.

Art. 31- Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tal chiusura potrà essere anticipata all'eventuale comunicazione raccomandata all'Ente, alla D.L. ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti. In tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione alla D.L.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante da un tecnico da questo designato, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione, come avanti determinata.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare, in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza. Copia del Verbale di collaudo dovrà essere trasmessa al Gruppo Carabinieri Forestale di Rieti.

Art. 32- L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli addebiti ivi ritenuti.

Art. 33- Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione, e con le modalità contemplate nell'art.23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

Art. 34- L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere ad ogni termine di legge a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Art. 35- L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Art. 36- L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque o contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco e il trasporto esonerando e rilevando l'Ente di qualsiasi azione o responsabilità a riguardo.

Art. 37- Avvenuta la chiusura dei lavori il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario; il deposito cauzionale e l'eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che D.L. abbia verificato che da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il deposito degli art.33 e 35.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Art. 38- La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista o precedentemente realizzata sarà fatta in sede di chiusura dei lavori.

Art. 39- Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge n° 2440 del 18/11/1923 e del Reg. N° 827 del 23/05/1924.

Art. 40- L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto del precedente art.5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce. Agli effetti tutti dell'art. 134 del Codice Civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti art. 2, da 7 a 12, da 14 a 16, 18, da 21, 26, da 28 a 32, 35 e 36 del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 41- L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio

L'utilizzazione forestale relativa al presente Progetto di Taglio è assoggettata al rispetto di tutta la normativa forestale vigente e dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale vigenti nella Regione Lazio (Regolamento Forestale n. 7/2005 in applicazione dell'art. 36 della L.R. 39/2002).

Oltre alle suddette prescrizioni, sarà d'obbligo riservare al taglio:

- a) Le n. 50 piante con doppio anello e numerate progressivamente al fusto a 1,30 m da terra con vernice di colore rosso, che delimitano i confini del lotto boschivo;
- b) Tutte le piante doppiamente o singolarmente inanellate facenti parte della linea di confine;
- c) Le n. 12 piante con doppio anello e con il numero che indicano gli angoli delle n. 3 aree di saggio contrassegnate con vernice di colore rosso;
- d) Le n. 82 matricine contrassegnate con un solo anello di vernice di colore rosso all'interno delle n. 3 aree di saggio;
- e) Dovranno rimanere a dote del bosco n. 212 matricine ad ettaro;
- f) Dovranno essere preservate al taglio tutte le piante marcate in vernice indelebile;
- g) Non è prevista l'apertura di piste e di ogni altro tipo di opere che comportino movimenti di terra;
- h) Utilizzare come imposti le piazzole già presenti.
- i) Si dovrà prestare particolare attenzione durante la fase di cantiere alle norme che regolano: la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro, lo smaltimento dei residui di lavorazione e dei rifiuti prodotti, la dignità dei lavoratori ed il benessere degli animali.
- j) Si dovrà segnalare adeguatamente, tramite l'affissione di cartelli, il potenziale pericolo generato dalla presenza del cantiere forestale.

Borgorose, li

FIRMA DELLE PARTI

.....

.....